



*Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili*

Ufficio della Motorizzazione civile di LIVORNO

IL DIRETTORE

VISTO il regolamento (CE) n.1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e che abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

VISTA la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada";

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 recante "Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori";

VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" e, in particolare, l'art. 6, comma 10;

VISTO l'articolo 13, del regolamento (CE) n.1071/2009 ed in particolare il paragrafo 3 che attribuisce all'autorità competente la competenza a ritirare l'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada;

VISTO, in particolare, il combinato disposto di cui agli articoli 13 punto 3), 18 e 20 punto 69 della legge 6 giugno 1974, n. 298 con specifico riferimento alle rispettive ipotesi di sospensione e cancellazione dall'Albo;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

VISTO l'art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con il quale, a modifica ed integrazione dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, si dispone che il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori è tenuto, tra l'altro, a "verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle Camere di commercio" nonché, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. l-quater del citato decreto legislativo "svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009";

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011 che prevede, fra l'altro, l'obbligo per le imprese di documentare la propria disponibilità di uno o più veicoli a motore di massa complessiva rientrante nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n.1071/2009, ai fini della

segnalazione dell'inizio dell'attività al Registro delle imprese istituito presso le camere di commercio, dell'industria e dell'artigianato.

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'esercizio della attività di verifica, il Comitato Centrale ha effettuato, in cooperazione con Infocamere e con il CED della Motorizzazione, apposite verifiche telematiche (effettuate per provincia) volte ad accertare quale fosse la posizione delle imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori nell'ambito del Registro delle imprese tenuto dalla CCIAA;

VISTA la nota n. 0234414 del 1/10/2021 con la quale la Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l'intermodalità unitamente al Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori ha comunicato alla Direzione Generale Territoriale per il Centro che, sulla base delle verifiche telematiche effettuate dal Comitato Centrale, è stato accertato che n. 20 imprese di cui all'allegato elenco risultano cancellate\cessate del Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio delle province ivi specificamente indicate, richiedendo di adottare i relativi provvedimenti di cancellazione dall'Albo da parte degli Uffici della motorizzazione civile rispettivamente competenti;

TENUTO CONTO che con la suddetta nota la Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l'intermodalità unitamente al Comitato Centrale ha precisato che per ragioni di economia dell'azione amministrativa, le verifiche telematiche disposte dal Comitato Centrale sono riferibili in questa occasione anche alla posizione delle imprese iscritte al Registro elettronico nazionale (REN) e che nei confronti delle imprese cancellate\cessate del Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio delle province specificamente indicate nell'elenco allegato alla nota vanno adottati dai competenti Uffici della motorizzazione civile i relativi provvedimenti di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio alla professione con eliminazione dal REN;

CONSIDERATO

- che l'iscrizione nel Registro delle imprese ha, per le società di capitali e le società cooperative, effetto costitutivo della loro capacità e soggettività giuridica mentre per le ditte individuali e le società di persone ha effetto dichiarativo di pubblicità legale nel senso che gli atti eventualmente assunti dalle citate imprese in carenza del requisito dell'iscrizione non sono opponibili a terzi;
- che, ai sensi dell'art. 2195 del codice civile, "Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria...";
- che la perdita del requisito dell'iscrizione al Registro delle imprese determina il venir meno in modo irrimediabile del requisito di stabilimento di cui all'articolo 3, lettera a) del regolamento (CE) n.1071/2009 nonché la capacità giuridica d'agire e la conseguente possibilità di esercitare l'attività di impresa che, pertanto, deve ritenersi di fatto cessata determinando così integrando l'ipotesi di cui all'art. 20 punto 2 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

RITENUTO, quindi, per i motivi sopra detti, che il provvedimento congiunto di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci con la conseguente eliminazione dal REN e di cancellazione dall'Albo nazionale degli autotrasportatori possa essere adottato senza la previa instaurazione del contraddittorio con l'impresa interessata per la contestazione del loro attuale stato di irregolarità, posto che tale contestazione non potrebbe produrre alcun effetto in

quanto rivolta a soggetti che non detengono la capacità e soggettività giuridica necessaria per poter produrre controdeduzioni;

TENUTO CONTO che l'intervenuta inesistenza giuridica dei destinatari del provvedimento congiunto di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci con l'eliminazione dal REN e di cancellazione dall'Albo potrebbe rendere assai difficoltosa se non impossibile l'attività di notifica uti singuli della comunicazione di avvio del procedimento di eliminazione e di cancellazione suddetti e che, nel caso di specie, possa essere applicata la disposizione di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tramite apposita pubblicazione per un congruo periodo sui siti dell'Amministrazione;

VISTO l'avviso di avvio del procedimento congiunto di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci con l'eliminazione dal REN e di cancellazione dall'Albo adottato ai sensi 8 della legge 7 agosto 1990, n.241 e pubblicato sul sito www.mit.gov.it, Sezione Amministrazione trasparente e sul sito tematico www.alboautotrasporto.it, Sezione Amministrazione trasparente, sul sito dell'Ufficio della motorizzazione civile di LIVORNO <https://www.ilportaledellautomobilista.it/gms/avvisi/54> dal 12/11/2021 al 13/12/2021;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci con l'eliminazione dal REN e alla cancellazione dall'Albo nazionale degli autotrasportatori delle imprese di cui all'elenco allegato al presente provvedimento;

TUTTO CIO' PREMESSO

DISPONE

1. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CE) n.1071/2009 nonché ai sensi dell'art. 20, punto 2 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per le motivazioni indicate in premessa, la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione per le imprese riportate nell'allegato elenco con eliminazione delle stesse dal Registro elettronico nazionale nonché la loro cancellazione dall'Albo nazionale degli autotrasportatori.
2. Il presente provvedimento è reso esecutivo in forma massiva tramite il Registro elettronico nazionale ed il sistema telematico della banca dati dell'Albo nazionale degli autotrasportatori le cui procedure operative sono svolte a cura della Direzione generale per la motorizzazione - Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.
3. Il presente provvedimento, per le motivazioni indicate in premessa, è notificato tramite pubblicazione sul sito web <https://www.ilportaledellautomobilista.it/gms/avvisi/54> per il periodo di giorni 15 dal 14/01/2022 al 29/01/2022 .
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione iniziale sul suddetto sito web.

IL DIRETTORE


Richiesta massiva: elenco imprese interrogate

Codice Fiscale	Partita Iva	Codice albo	Denominazione	Stato Iscrizione	Provincia Sede Legale	Regione Sede Legale	Id. Richiesta Albo	Esito Stato Impresa	Pagamento Quota	Stato Elaborazione Richiesta
1	BLNMHL77R51Z129A	LI4853573U	BALINT MIHAELA	DEFINITIVA	LIVORNO	TOSCANA	480	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA
2	01766950495	LI4853436K	S.A.T.A. TRASPORTI	DEFINITIVA	LIVORNO	TOSCANA	480	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA
3	GTTGNN62S03L219F	LI4853360J	GOTTA GIOVANNI BATTISTA	DEFINITIVA	LIVORNO	TOSCANA	480	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA
4	01685160499	LI4853341B	LABRO SERVICE	DEFINITIVA	LIVORNO	TOSCANA	480	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA
5	01532520499	LI4853294V	G.P.	DEFINITIVA	LIVORNO	TOSCANA	480	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA
6	CRDLSN59C20E625Z	LI4853216W	IMPRESA AUTOTRASPORTI CARDOSI ALESSANDRO	DEFINITIVA	LIVORNO	TOSCANA	480	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA
7	VLPPLA46H21E625H	LI4853214U	VOLPI PAOLO	DEFINITIVA	LIVORNO	TOSCANA	480	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA
8	01458460498	LI4853076V	DI FRANCESCO AUTOTRASPORTI E SERVIZI	DEFINITIVA	LIVORNO	TOSCANA	480	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA
9	CCCNDR62T23E625T	LI4853187J	CECCHERINI ANDREA	DEFINITIVA	LIVORNO	TOSCANA	480	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA
10	RSNNTN62P05G838K	RM5813845M	ORSINI ANTONIO	PROVVISORIA	LIVORNO	TOSCANA	480	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA
11	01402620494	LI4852964T	NUOVA MAGICA EXPRESS DI GIUSEPPE GIOVANNONI	DEFINITIVA	LIVORNO	TOSCANA	480	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA
12	LFNGNN59C25G813N	LI4852576W	ALFANO GIOVANNI	PROVVISORIA	LIVORNO	TOSCANA	480	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA
13	DLSGND22A03A975L	LI4852463V	D'ALESSIO GIOCONDO	DEFINITIVA	LIVORNO	TOSCANA	480	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA
14	SCTNRC55H06D969V	LI4852467Z	SCOTTI ENRICO	PROVVISORIA	LIVORNO	TOSCANA	480	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA
15	PRTNZE38T20I390B	LI4852339G	PRATESI ENZO	PROVVISORIA	LIVORNO	TOSCANA	480	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA
16	01232650497	LI4852373A	LANDO PACINI DI PACINI FRANCO & C.	DEFINITIVA	LIVORNO	TOSCANA	480	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA
17	01157390491	LI4852320H	LMC TRASPORTI	DEFINITIVA	LIVORNO	TOSCANA	480	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA
18	DVRGPP49P26G912B	LI4850459K	DIVERSI GIUSEPPE	DEFINITIVA	LIVORNO	TOSCANA	480	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA
19	00088060496	LI4851062V	CITTA' DI LIVORNO SOCIETA'COOPERA TIVA	DEFINITIVA	LIVORNO	TOSCANA	480	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA
20	00603790494	LI4851194P	UNICOOP	DEFINITIVA	LIVORNO	TOSCANA	480	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA